

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 603

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
«Riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici»

(Parere ai sensi dell'articolo 43, comma 2-septies, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 gennaio 2006)

RELAZIONE SUL RIORDINO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Considerazioni di carattere generale

La proposta di riordino del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, previsto dall'art.43, comma 2-septies del D.Lgs. 300/1999 per come modificato dal D.Lgs. 152/2003, scaturisce in primo luogo dalla necessità di una rimodulazione in chiave funzionale ed organizzativa del massimo organo tecnico consultivo dello Stato, mentre ha mantenuto, in linea generale, l'impostazione relativa alle rappresentanze delle Amministrazioni e della Società Civile e quella inerente le specifiche competenze del Consesso. Il riordino, poi, a seguito di una attenta valutazione e verifica dei compiti del Servizio Tecnico Centrale, sulla base della legislazione vigente e tenuto anche conto delle recenti disposizioni europee, ha ridefinito un più consono ruolo dello stesso Servizio nell'ambito del Consesso.

Ciò, nel solco della tradizione del Consiglio, fondato nel 1859 quale suprema istituzione tecnica dello Stato e, nella storia, dapprima strumento di magistratura tecnica per l'unificazione territoriale del Paese dopo l'unità d'Italia, successivamente strumento per lo sviluppo urbanistico e per l'assetto del territorio nazionale nei passaggi dall'economia agricola a quella industriale e post-industriale, poi strumento per la ricostruzione di ambiti territoriali colpiti da una serie rilevante di calamità naturali, e ancora strumento per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali, ma anche per la cosiddetta edilizia pubblica di servizio ed altresì determinante strumento

per la ricostruzione post-bellica, per il restauro del prezioso patrimonio storico ed artistico-monumentale danneggiato dalle guerre e per la realizzazione di imponenti interventi di edilizia economica e popolare.

Né può essere sottaciuto il determinante ruolo di centro studi ed elaborazione di indirizzi tecnici unitari, svolto dal Consesso nella storia della costruzione moderna, attraverso l'emanazione nel 1907, nel 1939, nel 1971/74 e dopo oltre 30 anni di attesa, nel settembre del 2005, della normativa tecnica per le costruzioni, che, nel tempo, ha definito regole e procedure per garantirne la sicurezza e le prestazioni, in rapporto costante con l'evoluzione dell'organizzazione del territorio nazionale.

Il Consesso ha, quindi, svolto competenze a tutto campo, rappresentative di una cultura multidisciplinare e complessa, per l'espletamento delle quali sono stati necessari vari adeguamenti dell'originaria struttura, concretizzatasi a seguito della legge del 1942 che ha precisato la definizione del Consesso quale "massimo organo tecnico consultivo dello Stato in materia di opere pubbliche" definizione ribadita dall'art. 6 della legge quadro sui lavori pubblici (legge Merloni).

La presente proposta di riordino ridefinisce la struttura del Consesso adeguandola alle variazioni delle competenze nel comparto di intervento in questione, diversamente distribuite tra lo Stato centrale e autonomie locali, alla stregua dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza.

La natura più articolata della Repubblica, anche a seguito della modifica del titolo V della Costituzione, ha, infatti, introdotto nel tempo elementi di complessità, nuovi centri di responsabilità e di garanzia, soprattutto a livello locale, che inevitabilmente hanno inciso sulla attribuzione delle competenze nel settore delle opere pubbliche e quindi sulla struttura del Consiglio Superiore. Lo stesso quadro legislativo, proprio attraverso la ridefinizione dei poteri tra Stato ed Enti locali, ha, comunque, ribadito, ed

in un certo senso rafforzato, i compiti di indirizzo e di definizione di criteri che attengono alla struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella quale il Consiglio, nelle materie specifiche, trova la sua naturale e centrale collocazione. Ciò, tenendo conto che sono rimasti, e per questo assumono oggi maggiore importanza, i compiti di valutazione rivolti alla realizzazione di quelle necessarie infrastrutture di cui il Paese ha assolutamente bisogno per vincere una sfida che oggi si gioca a livello europeo.

Nel seguito si riportano i principali commenti per ciascun articolo della proposta, mentre si precisa che non si provvede a fornire una distinta relazione tecnica, posto che la riforma del Collegio non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato, anzi, diversamente, le entrate derivanti dalle attività di cui all'art.12, possono costituire fonte di autofinanziamento per la struttura.

In ogni caso si è ritenuto di inserire il punto 5 all'articolo 14, proprio al fine di garantire l'invarianza della spesa.

Si sottolinea, comunque, che il Consesso, nella precedente composizione, prevedeva un analogo numero di componenti con diritto di voto, per i quali non era, così come ora non è prevista, l'erogazione di alcun compenso. Allo stesso modo non è stabilita la corresponsione di nessuna indennità per i componenti delle commissioni per l'elaborazione delle norme tecniche...(art.5 punto 1, lettera h), posto che le stesse sono formate da componenti del Consiglio Superiore. Analogamente non è previsto alcun compenso per gli esperti senza diritto di voto di cui agli articoli 4 e 6.

Art.1 (Natura)

Nel **punto 1** viene ribadita la natura del Consiglio Superiore quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato, nonché organo di consulenza facoltativa delle Regioni e degli altri Enti pubblici in materia di lavori pubblici.

Nel **punto 2** viene posto il fondamentale riferimento ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza in linea con la riforma del Titolo V della Costituzione.

Il **punto 3** sottolinea la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consesso, per assicurarne indipendenza di giudizio e di valutazione.

Art.2 (Competenze)

L'articolo al punto 1, lettere a) e b), opera una ricognizione attenta e puntuale, alla luce delle disposizioni vigenti, della sfera di esercizio delle funzioni consultive del Consesso.

Viene disposta una precisa distinzione tra i campi dei pareri di carattere obbligatorio e quelli di carattere facoltativo, giusto il dettato del D.lgs 152/2003.

I punti 2 e 3 stabiliscono una più radicale distinzione tra i compiti esclusivamente consultivi del Consiglio e quelli più propriamente operativi e gestionali del Servizio Tecnico Centrale quali le attribuzioni in materia di normazione tecnica e di vigilanza sugli Organismi nazionali di normazione.

Al punto 4 viene prevista la possibilità di operare su delega degli Enti locali e di altre Autorità indipendenti per la redazione di specifiche norme tecniche.

Il punto 5 prevede infine la predisposizione annuale, da parte del Consiglio Superiore di una relazione al Parlamento, destinata a dar conto

dell'attività svolta nonché delle principali tematiche emerse nei diversi settori dell'ingegneria.

Art.3 (Composizione)

Stabilita al **punto 1** la composizione del Consiglio, il sistema delle nomine del Presidente, dei Presidenti di Sezione e del Direttore del Servizio Tecnico Centrale di cui ai **punti 2,3 e 4**, è conformato alle disposizioni di legge operanti per tutti i dirigenti (Dlgs 165/2001), anche per quanto riguarda la durata degli incarichi.

Al **punto 4** viene elevato il punto di funzione dirigenziale del Direttore del Servizio Tecnico Centrale al rango di Dirigente generale, conservando il numero complessivo dei dirigenti di prima fascia del Consesso. Ciò, avuto riguardo al ruolo che il Servizio Tecnico Centrale espleta in ambito nazionale ed internazionale e la necessità conseguente di assicurarne la rappresentatività, anche in considerazione delle notevoli competenze che la normativa vigente assegna al Servizio.

Corrispondentemente, come disciplinato dal successivo articolo 6 ma se ne riferisce in questa sede per chiarire la disposizione contenuta nel punto 4, il numero delle Sezioni è stato ridotto da sei a cinque, tenuto conto dell'opportunità di aggregare diversamente le competenze al fine di pervenire a comparti congruenti di attività consultiva.

Allo stato delle competenze, infatti, cinque Sezioni appaiono sufficienti per raggiungere i fini istituzionali anche tenuto conto che gli obbiettivi connessi alla funzione di stimolo, contributo e valutazione di generali sistemi informativi e statistici di supporto ad una moderna politica nel comparto della infrastrutturazione del territorio, richiedono una riaggregazione omogenea delle competenze.

Si riassume, per completezza di esposizione, che gli uffici di livello dirigenziale generale, assegnati al Consiglio Superiore, sono complessivamente sette, così come individuati nella tabella X allegata al DPR 30.6.1972, n.748, e confermati da ogni successivo provvedimento.

Degli uffici in questione uno, e precisamente quello del Presidente, è riferito alle nomine disciplinate dall'art.19, commi 3, 5bis e 6 del D.Lgs. n.165/01 e successive modificazioni, mentre i restanti sei (n.5 Presidenti di Sezione ed 1 Direttore del Servizio Tecnico Centrale) sono pertinenti alle nomine ex commi 4, 5 bis e 6 della richiamata disposizione.

Il disegno dei componenti del Consiglio Superiore distinti ai **punti 5 e 6** quali componenti effettivi e componenti di diritto è congruente con la nuova organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con la riforma delle altre Amministrazioni dello Stato, ed ha previsto la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali interessati alle scelte di intervento sul territorio.

In ordine alla posizione di stato rivestita dai dirigenti di altre amministrazioni, nominati componenti effettivi del Consiglio Superiore, si rappresenta che non si modifica lo stato e la posizione giuridica rivestita nelle amministrazioni di appartenenza.

Si sottolinea come al **punto 7** sia stata superata la frattura tra Amministrazione centrale e sistema delle Autonomie locali attraverso la previsione di una partecipazione, rafforzata dal diritto di voto, dei rappresentanti delle Regioni, Province e Comuni alle adunanze ove vengano esaminati i progetti afferenti tali Pubbliche Amministrazioni.

Gli **articoli 4, 5, 6 e 7** disciplinano nel dettaglio i compiti dell'Assemblea Generale, del Presidente, delle Sezioni e del Comitato di Presidenza. In particolare l'articolo 4 disciplina anche la composizione

dell'Assemblea, l'articolo 5 colma una lacuna della vigente organizzazione ministeriale, prevedendo che il Presidente del Consiglio Superiore faccia parte della Conferenza dei Capi Dipartimento istituita al capo I art.2 del D.P.R. 184/2004.

L'articolo 6, nel disporre l'articolazione in cinque Sezioni, per le argomentazioni più sopra rappresentate, distinte per materie e compiti, fornisce l'elencazione delle predette materie, stabilendo altresì che la loro ripartizione, nell'ambito delle Sezioni, sia definita con decreto del Ministro e che possa essere modificata, con pari procedura, ogni biennio, su proposta del Presidente del Consiglio Superiore.

L'articolo 8 definisce i compiti del Segretario Generale, tenuto conto che il Consiglio Superiore, al pari dei Dipartimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è Centro di Responsabilità e che, quindi, occorre un coordinamento amministrativo e contabile, in linea con le vigenti disposizioni di legge.

Art.9 (Compiti del Servizio Tecnico Centrale)

Le competenze del Servizio Tecnico Centrale sono state attentamente formulate, apportando lievi modifiche e precisazioni a quanto precedentemente previsto, ribadendone la diretta dipendenza funzionale dal Presidente del Consiglio Superiore.

L'organizzazione proposta crea un complesso istituzionale omogeneo ed efficiente, in relazione ai compiti che lo stesso Servizio è chiamato a svolgere.

Nell'ambito delle attribuzioni disegnate assume particolare importanza la previsione di cui al punto 1, ultimo comma, relativa alla possibilità, per il Servizio Tecnico Centrale, di affidare incarichi speciali di consulenza e

assistenza tecnica a istituti Universitari, o a singoli docenti, o a soggetti indipendenti, pubblici o privati, con imputazione dei relativi oneri sugli ordinari stanziamenti di bilancio attualmente previsti per il Centro di Responsabilità n.7 “Consiglio Superiore dei lavori pubblici”.

La previsione risponde all’esigenza di un rapporto sinergico con le migliori espressioni del mondo accademico e professionale, alla luce anche delle nuove competenze introdotte dall’attuazione di direttive comunitarie.

Relativamente al punto 2 si precisa che il numero complessivo delle unità dirigenziali di livello non generale del Consiglio Superiore è pari a n.26, così come stabilito dal D.M. n.370/2005, citato nelle premesse della proposta di D.P.R.

Posto che i “consiglieri” del Consiglio, prescelti tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, componenti effettivi del Consesso, sono stabiliti in numero non inferiore a 20 (art.3, punto 5 lett.a), che il Segretario generale (art.8, punto 2) è altresì un dirigente di seconda fascia, ne consegue che all’attualità gli uffici di livello dirigenziale non generale del Servizio Tecnico Centrale possono essere determinati nel numero massimo di 5.

Art.10 (Rapporti di servizio ed incompatibilità)

La proposta prevede che i componenti del Consiglio Superiore dei lavori pubblici non possano avere interessi diretti o indiretti nella progettazione e nelle Imprese che assumono l’esecuzione di opere pubbliche.

Il regime delle incompatibilità viene riferito a quanto previsto per Legge e/o nei singoli ordinamenti, mentre al comma 4, al fine di incentivare la presenza dei componenti del Consiglio, viene stabilita una indennità per i membri effettivi del Consiglio estranei alla Pubblica Amministrazione, in considerazione dell’importante ruolo svolto per la collettività.

Art.11 (Dotazione organica)

La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia, nonché del personale del Consiglio Superiore resta ricompresa nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per come rideterminata ai sensi dell'Art.1 comma 93, della legge n.311/2004.

Art.12 (Autonomia gestionale)

La parte innovativa, a livello della ricognizione delle risorse assegnate al Consiglio Superiore, in aggiunta a quelle costituite dagli stanziamenti dello Stato, è quella relativa ai proventi derivanti dalle attività del Servizio Tecnico Centrale, in analogia a quanto più volte sottolineato, in sede di fissazione di principi generali dalla Comunità Europea, quanto alla necessità che i servizi, resi dallo Stato, divengano fonte di autofinanziamento per le strutture che li erogano.

Art.13 (Abrogazione di norme)

L'articolo evita incertezze interpretative legate alla sovrapposizione di disposizioni legislative attraverso l'accurata abrogazione della normativa pregressa sulla medesima materia.

L'art.14, infine, reca le disposizioni transitorie necessarie a garantire l'azione del Consesso senza soluzione di continuità.



ALL 3

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Legislativo Roma,

 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
GABINETTO

163/400/152 04/01/2006 UL

Al Consiglio di Stato
Sezione Consultiva atti normativi
00100 ROMA

OGGETTO: Schema di regolamento recante il riordino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Di seguito alla lettera n. 21339/400/152 in data 9 dicembre 2005 UL, si comunica a codesto Consiglio di Stato che, con lettera n. 000809 del 15.12.2005 è stato trasmesso a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative dei livelli e della dirigenza, nazionali e presso lo scrivente Ministero, per doverosa informativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del CCNL del personale dipendente – Comparto Ministeri, nonché dell'art. 6 – Area dirigenza, copia dello schema di DPR indicato in oggetto.

Nei termini previsti, rispettivamente, dagli artt.6 – lett. b e art. 7 rispettivamente dei CCNL soprarichiamati non è pervenuta da parte delle richiamate Organizzazioni Sindacali richiesta di concertazione e, pertanto, l'adempimento in questione è da ritenersi compiuto.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

ALL 2



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per il Coordinamento dello Sviluppo del Territorio, il Personale ed i Servizi Generali

Direzione Generale per il Personale, il Bilancio ed i Servizi Generali
Via Nomentana, 2 - 00161 Roma

000809

A tutte le OO.SS.
rappresentative dei livelli
e della dirigenza
LORO SEDI

NAZIONALI E PRESSO IL
MINISTERO

Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Si trasmette per doverosa informativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del CCNL - Area dirigenza nonché dell'art. 6 del CCNL del personale dipendente - Comparto Ministeri, copia dello schema di D.P.R. di cui all'oggetto, relativo al riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

15 DIC. 2005

Il Dirigente Generale
(Dr.ssa Daniela Barbato)

**SCHEMA DI DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
RIORDINO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

- VISTO l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- VISTO l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- VISTO il regio decreto 3 maggio 1923, n.1612, concernente il regolamento per l'ordinamento interno del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- VISTA la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, come da ultimo modificata dalla legge 29 novembre 1957, n.1208, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;
- CONSIDERATO che la citata legge 18 ottobre 1942, n.1460, disciplina in particolare la costituzione, la competenza, la composizione e le attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Servizio tecnico centrale;
- VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 6 concernente la modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- VISTO l'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
- VISTI gli articoli 9 e 96 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni;
- VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici;
- VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, comma 2 - septies;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare l'articolo 12 concernente la dotazione organica del Ministero;
- VISTO il decreto ministeriale in data 20 giugno 2005, relativo all'individuazione del numero delle unità dirigenziali di livello non generale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, fissato in n. 26 unità;
- VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, ed il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n.189;

VISTO il decreto - legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186;

RITENUTO che in base alle riportate disposizioni normative e, in particolare, ai sensi dell'articolo 43, comma 2 - septies, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, si deve procedere con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 4 - bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al riordinamento del Consiglio Superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatorio del Governo ed organo di consulenza facoltativo per le Regioni e gli altri Enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

SENTITE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

SULLA proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la Funzione pubblica ed il Ministro dell'economia e delle finanze.

EMANA

il seguente regolamento

ART. 1

(Natura)

1. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, di seguito denominato Consiglio superiore, è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato nonché organo di consulenza facoltativa delle Regioni e degli altri Enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici.
2. Il Consiglio superiore esercita le funzioni consultive previste dal presente decreto per le amministrazioni dello Stato e, comunque, per l'organo di governo competente alla realizzazione delle opere pubbliche di interesse statale individuato, per ciascun procedimento, alla stregua dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza.
3. Il Consiglio superiore è dotato di piena autonomia funzionale ed organizzativa che ne assicurano indipendenza di giudizio e di valutazione.
4. Il Consiglio superiore, per il tramite del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è sottoposto agli indirizzi ed alle direttive generali del Governo, che determinano gli obiettivi della sua attività tecnico- amministrativa.

ART. 2
(Competenze)

1. Il Consiglio superiore nell'ambito dei compiti attribuiti allo Stato, esercita funzioni consultive ed esprime pareri:

- a) di carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 25 milioni di euro, sui piani portuali, ai sensi dell'articolo 5 della legge n.84 del 1994 e, inoltre, sui progetti di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento con contributo dello Stato relativi all'informatica ed alle infrastrutture tecnologiche a servizio del trasporto combinato terrestre e marittimo, dei sistemi portuali, degli interporti e della logistica, onde garantire l'interoperabilità delle tecnologie e delle piattaforme software e agevolare l'accesso alle infrastrutture di trasporto;
- b) di carattere facoltativo sulle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, sulle linee generali della programmazione delle grandi reti di interesse nazionale, sui piani aeroportuali e sulle vie di navigazione di interesse nazionale, sui programmi di lavori pubblici, sui progetti delle opere pubbliche o di interesse pubblico, ai sensi delle disposizioni vigenti sulle costruzioni ed infrastrutture strategiche, sui progetti delle altre amministrazioni pubbliche, ove esse ne facciano richiesta. Per i progetti delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, il parere del Consiglio superiore è espresso sui progetti preliminari;
- c) su ogni altra questione, ove sia previsto dalle norme vigenti.

2. Il Consiglio superiore esprime altresì, obbligatoriamente, parere sui testi delle norme tecniche predisposte in attuazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086, della legge 2 febbraio 1974, n. 64, del decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nonché su tutte le circolari e linee guida in attuazione delle leggi citate.

3. Il Consiglio superiore sulla base della legislazione vigente, attraverso il Servizio tecnico centrale, cura la predisposizione delle norme tecniche fondamentali sulla sicurezza minima delle costruzioni da osservarsi su tutto il territorio nazionale; esercita il coordinamento tecnico scientifico dell'attività normativa, nazionale ed in ambito europeo, nel settore dell'ingegneria civile e dei materiali e dei prodotti da costruzione per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1, resistenza meccanica e stabilità, di cui alla direttiva 89/106/CEE recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, e successive modifiche; esercita, inoltre, la vigilanza sugli enti che svolgono le funzioni di organismo di normazione nel campo dell'ingegneria civile. Ai fini dell'esercizio delle predette funzioni il Consiglio superiore assicura l'assolvimento dei compiti di rappresentanza presso gli Organismi tecnici della Unione europea preposti all'attuazione della direttiva 89/106/CEE, e successive modifiche, riguardanti la qualificazione e la sicurezza dei materiali e dei prodotti per l'ingegneria civile. Individua, per i fini predetti, i rappresentanti tecnici nazionali.

4. Il Consiglio superiore esprime, altresì, parere sulle questioni comunque pertinenti le materie di cui all'articolo 1, comma 1, sottoposte al suo esame dagli organi legislativi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da singoli Ministri, da Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dagli Enti locali, da altri Enti pubblici, dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e dalle altre Autorità indipendenti e può redigere norme tecniche su delega degli stessi soggetti. Su richiesta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore altresì può svolgere specifiche missioni tecniche in merito a problematiche di particolare complessità.

5. Il Consiglio superiore predisponde annualmente una relazione al Parlamento che dia conto dell'attività svolta nonché delle principali tematiche emerse nel corso dell'anno nei diversi settori dell'ingegneria.

ART. 3
(Composizione)

1. Il Consiglio superiore è costituito dal presidente, dai presidenti di Sezione, dal Direttore del Servizio tecnico centrale, dal Segretario Generale, dai componenti effettivi indicati al comma 5 e, in ragione del loro ufficio, dai componenti di cui al comma 6, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la durata di un triennio.
2. Il Presidente è nominato, ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 5 - bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ed è scelto fra personalità di riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici interne o esterne alle pubbliche amministrazioni.
3. Le funzioni di Presidente di sezione sono attribuite, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a dirigenti tecnici, nominati con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5 - bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 200, n. 165, e successive modifiche, su proposta del Presidente del Consiglio superiore.
4. Le funzioni di Direttore del Servizio tecnico centrale sono attribuite a dirigenti tecnici, nominati con le procedure di cui all'articolo 19, commi 4, 5 - bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, su indicazione del presidente del Consiglio superiore.
5. I componenti effettivi del Consiglio superiore sono:
 - a) In numero non inferiore a venti dirigenti di seconda fascia, con funzione di consiglieri del Consiglio superiore, prescelti per capacità ed esperienza professionale nelle materie di cui all'articolo 2, tra i dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore su indicazione del Presidente;
 - b) tre Consiglieri di Stato, tre Consiglieri della Corte dei conti e tre Avvocati dello Stato designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti e dall'Avvocato Generale dello Stato;
 - c) diciannove dirigenti, di cui diciassette con funzioni di dirigente di uffici dirigenziali generali in servizio presso le Amministrazioni dello Stato designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai rispettivi Ministri, dei quali quattro appartenenti al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, uno appartenente, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive, per le politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle comunicazioni, della salute, dell'istruzione, dell'università e ricerca, per i beni e le attività culturali, e un rappresentante del Ministro per gli affari regionali, nonché due ufficiali generali o gradi corrispondenti appartenenti al Ministero della difesa;

- d) sei rappresentanti, di cui cinque designati dalla Conferenza Unificata ed uno designato dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- e) tre rappresentanti designati dagli Ordini professionali, di cui uno designato dall'Ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'Ordine professionale degli architetti ed uno designato dall'Ordine professionale dei geologi;
- f) diciotto esperti scelti fra docenti universitari ordinari di chiara ed acclarata competenza nelle materie rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 2, nonché in materie economiche, su indicazione del presidente del Consiglio superiore.

6. Sono componenti di diritto del Consiglio superiore, in ragione del loro ufficio:

- a) i Capi Dipartimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) il Direttore generale del Servizio integrato infrastrutture e trasporti competente per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;
- c) i Direttori di settore dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) il Capo Dipartimento della protezione civile;
- e) il Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
- f) il Dirigente generale, Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- g) il Direttore dell'Agenzia del territorio;
- h) il Direttore dell'Agenzia del demanio;
- i) il Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
- l) il Direttore generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa;
- m) il Direttore dell'Istituto idrografico della Marina;
- n) il Direttore generale per i beni architettonici ed il paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali;

- o) il Direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanea del Ministero per i beni e le attività culturali;
- p) il Direttore generale per le politiche strutturali e lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole e forestali;
- q) il Direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- r) il Direttore generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- s) il Direttore generale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
- t) il Direttore dell'Agenzia interregionale per il Po.

7. Per l'esame dei progetti di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, sono invitati con diritto di voto, a partecipare alle adunanze delle Sezioni e dell'Assemblea generale del Consiglio superiore, un rappresentante del Comune in cui l'opera è localizzata nonché un rappresentante della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente.

8. I componenti effettivi del Consiglio superiore di cui al comma 5, lettere b), c), d), e), ed f), durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio. I componenti del Consiglio superiore non possono farsi rappresentare.

9. I componenti del Consiglio superiore, anche se estranei alle amministrazioni dello Stato, sono tenuti alla riservatezza in ordine agli affari trattati.

ART.4

(Assemblea generale)

1. L'Assemblea generale è costituita dal presidente e dai componenti indicati al comma 1 dell'articolo 3, nonché da eventuali esperti indicati dal presidente. Gli esperti partecipano alla discussione senza diritto di voto. L'Assemblea generale si esprime sugli affari posti all'ordine del giorno dal presidente del Consiglio superiore.

2. Per la validità delle adunanze e dei pareri dell'Assemblea generale, delle Sezioni e dei comitati si applica il disposto dell'articolo 6, comma 5 – bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, successive modifiche .

3. I compiti dell'Assemblea generale sono quelli di cui all'articolo 2 che, in ragione della loro rilevanza ed interdisciplinarietà, il presidente assegna all'esame dell'Assemblea.

ART. 5
(Compiti del presidente)

1. Il presidente:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea generale;
 - b) assegna gli affari all'Assemblea generale indicando i relatori e le commissioni relatrici;
 - c) assegna gli affari alle Sezioni;
 - d) programma le sedute dell'Assemblea generale;
 - e) assegna i componenti, interni e non, ed il personale delle Sezioni;
 - f) delibera su ogni altra materia e/o questione connesse all'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore;
 - g) dispone sull'attuazione del controllo di gestione per l'attività del Consiglio superiore nel rispetto delle relative direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con verifica almeno annuale della rispondenza alle finalità istituzionali dell'attività svolta sotto i profili dell'efficacia e dell'efficienza nonché della adeguatezza della struttura;
 - h) nomina le commissioni per l'elaborazione delle norme tecniche e linee guida a carattere normativo, su proposta del Direttore del Servizio tecnico centrale;
 - i) dispone l'eventuale acquisizione del parere di una Sezione ovvero dell'Assemblea sugli atti aventi particolare rilevanza esterna predisposti dal Servizio tecnico centrale nell'ambito delle proprie attribuzioni di cui all' articolo 9.
2. In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un presidente di Sezione individuato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 3, comma 1, su indicazione del presidente del Consiglio superiore.
3. La conferenza dei Capi Dipartimento istituita al Capo I, articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è integrata con il Presidente del Consiglio superiore.

ART. 6
(Sezioni)

1. Il Consiglio superiore si articola in cinque Sezioni distinte per materie e compiti. La ripartizione delle materie, di cui all'elenco che segue, è definita dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del presidente del Consiglio superiore, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detta ripartizione può essere modificata ogni biennio, con pari procedura. L'elenco delle principali materie è di seguito indicato:

- a) edilizia, impianti sportivi, strutture, opere strategiche, materiali e prodotti da costruzione;
- b) idrogeologia, opere idrauliche, consolidamento e spostamento di abitati, opere idraulico-forestali;
- c) infrastrutture marittime e portuali, difesa delle coste, opere per la navigazione interna;
- d) dighe, impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, tradizionale o derivante da fonti alternative;
- e) infrastrutture e reti di trasporto, dispositivi e materiali per la sicurezza stradale e ferroviaria, impianti tecnologici, tecnologie innovative, infrastrutture tecnologiche ed informatiche;
- f) assetto del territorio, questioni ambientali;
- g) norme tecniche, classificazione sismica, competenze professionali, legislazione sulle opere pubbliche, programmazione delle opere pubbliche.

2. I presidenti di Sezione:

- a) convocano e presiedono le sedute delle rispettive Sezioni;
- b) nominano il relatore e le Commissioni relatrici degli affari assegnati alle Sezioni.
- c) possono invitare alle sedute della Sezione esperti che partecipano alla discussione senza diritto di voto

3. Il presidente del Consiglio superiore, su richiesta di un presidente di Sezione o di almeno la metà dei componenti effettivi della Sezione i quali abbiano partecipato alla deliberazione, può disporre l'esame od il riesame della questione da parte dell'Assemblea generale.

4. Per l'esame di speciali questioni non attinenti ad esami di progetti o argomenti soggetti al parere obbligatorio, ovvero per motivi di urgenza, può essere costituito, con decreto del Presidente del Consiglio superiore, un comitato deliberante composto da un presidente di Sezione e da non più di

cinque componenti. Il presidente di Sezione può disporre l'aggregazione di volta in volta al rispettivo comitato di altri componenti e/o esperti, senza diritto di voto. In caso di assenza o di impedimento sono sostituiti da un altro presidente di Sezione, individuato dal presidente del Consiglio superiore.

Art. 7
(Comitato di presidenza)

1. Il Comitato di presidenza è composto dal presidente, dai presidenti di Sezione, dal Direttore del Servizio tecnico centrale e dal Segretario generale.
2. Il Comitato di presidenza è convocato dal presidente per l'esame di argomenti di particolare rilevanza e su ogni questione che il presidente intende sottoporre allo stesso.

ART. 8

(Compiti del Segretario generale)

1. Il Segretario generale:

- a) assiste il presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- b) provvede alla gestione degli uffici a servizio del Consiglio superiore e del relativo personale;
- c) provvede all'attività amministrativa e contabile della struttura;
- d) adotta i criteri di gestione e le modalità di tenuta della contabilità e del rendiconto;
- e) individua le prestazioni da effettuarsi dal Servizio tecnico centrale e le relative tariffe;

2. La funzione di Segretario generale è assegnata dal presidente del Consiglio superiore nell'ambito dei dirigenti di seconda fascia destinati al Consiglio superiore.

ART. 9

(Compiti del Servizio tecnico centrale)

1. Il Servizio tecnico centrale opera alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio superiore, svolgendo i seguenti compiti:
 - a) predispone le norme tecniche, le linee guida e gli studi tecnici di carattere generale e normativo, nonché di ricerca sperimentale, in materia di opere pubbliche, di impianti sportivi, di trasporti, di infrastrutture, di assetto del territorio, di pubblica incolumità e sicurezza delle costruzioni, ed assolve a tutti i connessi obblighi di legge;
 - b) opera quale organismo di certificazione, di ispezione e di benessere tecnico europeo per prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, in attuazione della direttiva 89/106/CEE come recepita nel decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modifiche, e di altre disposizioni comunitarie o nazionali;
 - c) abilita i laboratori di prova dei materiali strutturali di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modifiche, ed i laboratori per lo svolgimento di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce nonché in situ e vigila sugli stessi;
 - d) abilita gli organismi di certificazione, ispezione e prova ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e successive modifiche, e vigila sugli stessi;
 - e) abilita e vigila sugli organismi di attestazione dei cementi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 luglio 1999, n. 314;
 - f) qualifica i prodotti disciplinati dalla legge n. 1086 del 1971, dalla legge n. 64 del 1974 e successive modifiche ed integrazioni, e da ogni altra norma tecnica vigente, vigila sugli stessi e stabilisce l'equivalenza di prodotti qualificati in campo europeo per l'utilizzazione degli stessi sul territorio nazionale;
 - g) certifica l'idoneità tecnica dei sistemi costruttivi ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modifiche, su richiesta dei soggetti abilitati;
 - h) esercita i compiti di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;
 - i) effettua studi e ricerche sui materiali da costruzione e sulla modellistica fisica e numerica delle opere.

- l) opera quale organismo di vigilanza sul mercato ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, limitatamente ai prodotti strutturali per i quali è prevalente il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui alla direttiva 89/106/CEE;
 - m) esercita attività di supporto richiesta dagli Uffici operativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito della gestione delle opere di interesse pubblico.
2. Per l'espletamento delle proprie attività il Servizio tecnico centrale può affidare incarichi speciali di consulenza e assistenza tecnica a Istituti universitari o a singoli docenti universitari o a soggetti indipendenti, pubblici o privati, purché di comprovata esperienza e competenza, per coadiuvare attività di particolare complessità e che implicino conoscenze di alto grado di specializzazione.
 3. Il Servizio tecnico centrale è articolato in non più di cinque uffici di livello dirigenziale non generale, cui sono preposti dirigenti di seconda fascia del ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assegnati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Consiglio superiore.

ART. 10

(Rapporti di servizio e incompatibilità)

1. I rapporti di servizio del presidente, dei presidenti di Sezione, del Direttore del Servizio tecnico centrale, dei componenti effettivi di cui all'articolo 3, comma 5, lettera a), del Segretario generale e dei dirigenti del Servizio tecnico centrale, sono regolati da contratti di diritto privato, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. I componenti del Consiglio superiore non possono avere interessi diretti o indiretti nella progettazione e nelle imprese che assumono l'esecuzione di opere pubbliche.
3. Le incompatibilità tra l'esercizio di attività di componente, a qualsiasi livello di responsabilità all'interno del Consiglio superiore, sono quelle espressamente previste nella legge n. 109 del 1994, nel decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 e nei singoli ordinamenti.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è fissata una indennità per i membri effettivi del Consiglio estranei alla pubblica amministrazione.

ART. 11

(Dotazione organica)

1. La dotazione organica dei dirigenti di prima e seconda fascia nonché del personale del Consiglio superiore rientra nell'ambito della dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

ART. 12

(Autonomia gestionale)

1. Il Consiglio superiore costituisce centro di responsabilità amministrativa secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166.
2. Gli stanziamenti destinati al Consiglio superiore sono iscritti in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le risorse assegnate al Consiglio superiore sono costituite:
 - a) dagli stanziamenti di cui al precedente comma 2;
 - b) dalle entrate derivanti dai proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, della legge 1° agosto 2002, n. 166;
 - c) dalle entrate previste dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Le risorse di cui al comma 3, lettere b) e c), sono versate in apposita unità previsionale di base, da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate, in via continuativa, all'unità previsionale di base di cui al comma 2.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART.13

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati :
 - a) gli articoli 1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,25,26,27,28,29 e 30 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;
 - b) l'articolo 1 della legge 20 aprile 1952, n. 524;
 - c) la legge 29 novembre 1957, n. 1208.

ART.14

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione del presente decreto il personale in servizio presso il Consiglio superiore alla data di entrata in vigore del presente regolamento , resta assegnato al Consiglio superiore stesso.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 le competenze delle Sezioni restano quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di natura non regolamentare, provvede ad emanare la norma per l'ordinamento interno del Consiglio superiore. Contestualmente è abrogato il regolamento di cui al regio decreto 3 maggio 1923.
4. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Servizio tecnico centrale ed alla definizione dei relativi compiti di cui articolo 9, comma 1.
5. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.